

**OBBLIGHI DI TRASPARENZA
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
E
DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE IN ENTI VIGILATI E/O PARTECIPATI**

**CAPO I
FINALITÀ**

Vecchio testo	Nuovo testo
	Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle norme in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e anagrafe pubblica dei titolari di cariche elettive e di governo dettate dalla L. 441/1982 e s.m.i. e dal D.Lgs 33/2013. Disciplina altresì l'attuazione delle norme in materia di pubblicità dei dati dei titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati. 2. Il regolamento disciplina inoltre le modalità attraverso le quali si dà attuazione alla trasparenza delle attività istituzionali, come già individuato con precedenti deliberazioni.

**CAPO II
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Vecchio testo Deliberazione C.C. 2011 05259/49	Nuovo testo
Art. 1 Obblighi all'inizio ed in costanza della carica (comma 1) Entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti i Consiglieri Comunali sono tenuti a presentare: – la dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale prevista dal n. 1 dell'articolo 2 della Legge; – copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; – la dichiarazione circa le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale prevista dal n. 3 dell'articolo 2 della Legge.	Art. 2 Adempimenti all'inizio della carica 1. Entro tre mesi dall'entrata in carica i Consiglieri comunali, il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti e i Consiglieri circoscrizionali sono tenuti a presentare le seguenti dichiarazioni e atti: a) una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale complessiva, comprendente: – i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; – le azioni di società; – le quote di partecipazione a società; – l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

Vecchio testo Deliberazione C.C. 2011 05259/49	Nuovo testo
	b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
<p>(comma 2) Entro un mese dalla scadenza annuale del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi i Consiglieri Comunali sono tenuti a presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente; – copia della dichiarazione dei redditi. 	<p style="text-align: center;">Art. 3 Adempimenti in corso di mandato</p> <p>1. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri comunali, il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti e i Consiglieri circoscrizionali sono tenuti a presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) dell'art. 2 intervenute nell'anno precedente; b) copia della dichiarazione dei redditi.
<p>(comma 3) Agli stessi obblighi di comunicazione sono assoggettati il Sindaco e gli Assessori</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2 Obblighi alla cessazione dalla carica</p> <p>Entro tre mesi dalla cessazione della carica i Consiglieri Comunali, su esplicito invito scritto del Segretario Generale del Comune, sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione nonché copia della dichiarazione dei redditi entro un mese dalla scadenza del relativo termine. Tali disposizioni non si applicano nel caso di Consigliere Comunale cessato dalla carica per rinnovo del Consiglio e rieletto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Adempimenti alla cessazione della carica</p> <p>1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i Consiglieri comunali, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri circoscrizionali sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) dell'art. 2 intervenute dopo l'ultima dichiarazione presentata.</p> <p>2. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, sono inoltre tenuti a presentare copia della dichiarazione annuale</p>

Vecchio testo Deliberazione C.C. 2011 05259/49	Nuovo testo
	dei redditi. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Amministratori cessati dalla carica per rinnovo del Consiglio e rieletti o rinominati.
<p style="text-align: center;">Art. 5 Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli</p> <p>Tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti concernono la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Adempimenti inerenti il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado</p> <p>1. Gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), art. 3, art. 4 concernono anche il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.</p> <p>2. Viene data evidenza al mancato consenso.</p> <p>3. L'obbligo delle dichiarazioni e attestazioni di cui al comma 1 è posto in capo al titolare dell'incarico politico.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 6 Modalità di presentazione</p> <p>1. Le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui modelli appositamente predisposti.</p> <p>2. Alla distribuzione dei modelli ed al ritiro delle dichiarazioni provvederanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il Servizio Centrale Consiglio comunale, per i Consiglieri comunali; – il Servizio Giunta Comunale, per il Sindaco e gli Assessori; – le Direzioni delle Circoscrizioni per i rispettivi Consiglieri circoscrizionali. <p>3. Per agevolare l'osservanza degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli è inviato, a cura del Segretario Generale o suo delegato apposito avviso ai soggetti interessati almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini. Contestualmente vengono resi disponibili i moduli di dichiarazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Obblighi dei titolari di cariche</p> <p>Le precedenti disposizioni si applicano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ai Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori 	

Vecchio testo Deliberazione C.C. 2011 05259/49	Nuovo testo
<p>Delegati e componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società a cui la Città di Torino partecipa per una percentuale superiore al 20% e che percepiscano un compenso in relazione alla carica e la cui nomina o designazione spetti alla Città di Torino;</p> <ul style="list-style-type: none"> – ai Presidenti, Vicepresidenti, componenti dei Consigli di Amministrazione, Direttori Generali delle Fondazioni, Associazioni ed enti no profit a cui la Città partecipa e che percepiscano un compenso in relazione alla carica e la cui nomina o designazione spetti alla Città di Torino; – ai Consiglieri Circoscrizionali della Città di Torino. <p>I documenti di cui al precedente articolo 3 dovranno essere trasmessi entro tre mesi dalla comunicazione dell’incarico ricevuto; per gli anni successivi a quello di nomina, in caso di incarico pluriennale, entro un mese dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3 Informazione agli elettori</p> <p>Le dichiarazioni previsti dai nn. 1 e 3 dell’articolo 2 nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 della Legge e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la dichiarazione sullo stato patrimoniale e la dichiarazione sulle spese per la propaganda elettorale entrambe da rendere entro tre mesi dalla proclamazione; – la dichiarazione annuale sulle variazioni della situazione patrimoniale da rendere entro un mese dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi; – la dichiarazione sulle variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione, da rendere entro tre mesi dalla cessazione della carica <p>saranno riportate su apposito bollettino, costituito dalla raccolta delle dichiarazioni e tenuto agli atti degli Uffici preposti.</p> <p>Notizie sulle dichiarazioni potranno essere ottenute da tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, previa domanda scritta indirizzata al Sindaco.</p> <p>Le dichiarazioni inviate sono custodite presso la Segreteria Generale – Servizio Centrale Consiglio Comunale e Settore Giunta Comunale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Pubblicazione dei dati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le dichiarazioni e attestazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” della home page del sito istituzionale della Città. 2. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono liberamente riutilizzabili, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 33/2013. 3. Le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 33/2013 non si applicano alle dichiarazioni dei soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico. 4. La pubblicazione è effettuata entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione del mandato o dell’incarico. Decorso il termine di pubblicazione, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

CAPO III
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI

Testo deliberazione C.C. 2009 01790/002	Nuovo testo
	<p style="text-align: center;">Art. 8 Anagrafe pubblica</p> <p>1. L'anagrafe pubblica dei dati relativi ai titolari di cariche elettive e di governo è tenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Servizio Centrale Consiglio Comunale per i Consiglieri comunali; - dal Servizio Giunta Comunale per il Sindaco, gli Assessori e i titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati; - dalle Direzioni delle Circoscrizioni per i rispettivi Consiglieri circoscrizionali. <p>2. I suddetti Servizi e Direzioni assicurano la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" della home page del sito istituzionale della Città.</p>
<p>Delibera di disporre che sul sito internet del Comune di Torino siano disponibili:</p> <p>1. di ciascun eletto al Consiglio Comunale i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome e cognome, luogo e data di nascita, stato civile (quest'ultima informazione potrà essere pubblicata solo previo consenso dell'interessato); - il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo; - atti presentati con iter fino alla conclusione; - il quadro delle presenze ai lavori dell'istituzione di cui fa parte ed i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa; - l'attività amministrativa svolta, comprensiva degli interventi effettuati, degli atti presentati come firmatario semplice o primo firmatario, le votazioni effettuate; - le Associazioni cui è iscritto (previo consenso dell'interessato); - lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune; - dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente 	<p style="text-align: center;">Art. 9 Dati concernenti i titolari di cariche elettive e di governo</p> <p>1. L'anagrafe pubblica contiene per il Sindaco e per ciascuno dei membri della Giunta comunale, per il Presidente del Consiglio comunale e per ciascun consigliere comunale, per i Presidenti delle Circoscrizioni e per ciascun consigliere circoscrizionale, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; d) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; f) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; g) la titolarità di imprese; h) la dichiarazione da parte dell'eletto dei finanziamenti ricevuti di importo annuale superiore a 5.000 Euro;

Testo deliberazione C.C. 2009 01790/002	Nuovo testo
<p>l'assunzione dell'incarico, degli anni in cui ricopre l'incarico e dell'anno successivo (previo consenso dell'interessato);</p> <ul style="list-style-type: none"> – dichiarazione da parte dell'eletto dei finanziamenti ricevuti (previo consenso dell'interessato); <p>2. del Sindaco e di ciascuno dei membri della Giunta Comunale i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nome e cognome, luogo e data di nascita, stato civile (quest'ultima informazione potrà essere pubblicata solo previo consenso dell'interessato); – il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo; – le Associazioni cui è iscritto (previo consenso dell'interessato); – lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune; – dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico, degli anni in cui ricopre l'incarico e dell'anno successivo (previo consenso dell'interessato); – dichiarazione da parte del Sindaco e di ciascun membro di Giunta dei finanziamenti ricevuti (previo consenso dell'interessato). 	<ul style="list-style-type: none"> i) gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo; j) le Associazioni cui è iscritto (previo consenso dell'interessato); <p>2. L'anagrafe pubblica contiene inoltre, per il Presidente del Consiglio comunale e per ciascun consigliere comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli atti presentati con iter fino alla conclusione; b) il quadro delle presenze ai lavori dell'istituzione di cui fa parte ed i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa; c) l'attività amministrativa svolta, comprensiva degli interventi effettuati, degli atti presentati come firmatario semplice o primo firmatario, le votazioni effettuate. <p>3. L'anagrafe pubblica contiene altresì le presenze del Sindaco e degli Assessori in Giunta Comunale e le deliberazioni di competenza consiliare presentate dal Sindaco e/o dagli Assessori.</p>
<p>Per ogni Società controllata dal Comune (anche quelle controllate attraverso una partecipata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la ragione sociale; – i dati essenziali del bilancio; – i nominativi dei Consiglieri di amministrazione e dei dirigenti e, previo consenso degli interessati, i relativi emolumenti; – gli eventuali altri incarichi attribuiti ai dirigenti ed ai consiglieri di amministrazione dal Comune o dalla società in questione ed i relativi emolumenti (previo consenso degli interessati per quanto riguarda gli incarichi attribuiti dalla società). 	<p style="text-align: center;">Art. 10 Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato</p> <p>1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, sono disciplinati dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, cui si rimanda. I soggetti di cui al presente articolo dovranno altresì comunicare le associazioni a cui sono iscritti e a cui hanno erogato donazioni nella durata del proprio mandato (previo consenso degli interessati).</p>

Testo deliberazione C.C. 2009 01790/002	Nuovo testo
	<p>2. Le eventuali violazioni agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al precedente comma, segnalati dalla Direzione competente, sono sanzionate come previsto dall'art. 47, c. 2, del D.Lgs. 33/2013. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dai successivi artt. 12, 13 e 14.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 11 Aggiornamenti e variazioni</p> <p>1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i Consiglieri circoscrizionali e i titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati, entro trenta giorni dal momento in cui si verificano, dichiarano le variazioni dei dati dell'anagrafe pubblica intervenute.</p> <p>2. L'anagrafe è aggiornata tempestivamente e in ogni caso con cadenza trimestrale a cura, per le rispettive competenze, del Servizio Centrale Consiglio comunale, del Servizio Giunta Comunale, delle Direzioni delle Circoscrizioni.</p>

CAPO IV
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
SANZIONI

Vecchio testo Deliberazione C.C. 2011 05259/49	Nuovo testo
	<p style="text-align: center;">Art. 12 Obblighi di comunicazione Vigilanza sull'adempimento</p> <p>1. Il Segretario Generale svolge attività di vigilanza sull'osservanza degli adempimenti previsti dal presente regolamento.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione, come previsto dall'art. 47 del D.Lgs 33/2013 e dal presente regolamento.</p>

Art. 4

Diffida ad adempiere

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, il Sindaco notifica all'inadempiente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diffida a provvedere fissandogli il termine di 15 giorni.

Dell'eventuale ulteriore inosservanza il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale che, valutate le giustificazioni orali o scritte dell'inadempiente, potrà concedere un ulteriore termine, ed eventualmente assumere un provvedimento di censura.

Copia della diffida sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line.

Art. 13

Adempimenti conseguenti alla mancata o incompleta comunicazione dei dati

1. Alla scadenza dei termini previsti per la comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale, di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, nonché dei dati relativi a tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica da parte dei titolari di cariche elettive, i Dirigenti dei Servizi/Direzioni competenti alla raccolta delle dichiarazioni danno notizia al Segretario Generale dei casi di mancata o incompleta presentazione delle medesime.
2. In caso di mancata comunicazione dei dati, il Segretario Generale, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notifica al titolare inadempiente l'invito a presentare la dichiarazione entro i quindici giorni consecutivi successivi alla data di ricevimento dell'invito stesso. L'invito dovrà contenere anche l'indicazione che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni presentate siano incomplete il Segretario Generale, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita il titolare inadempiente ad integrarle entro i quindici giorni consecutivi successivi alla data di ricevimento dell'invito stesso, indicando i vizi riscontrati. L'invito dovrà contenere anche l'indicazione che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14.
4. Gli inviti di cui al comma 2 ed al comma 3 sono comunicati per conoscenza al Sindaco o al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare.
5. Nel caso in cui il titolare inadempiente provveda nel termine assegnato a presentare o ad integrare la dichiarazione, il Segretario Generale comunica l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare.
6. Nel caso in cui il titolare inadempiente non ottemperi nel termine assegnato, il Segretario Generale provvede alla segnalazione dell'inadempienza al Responsabile per la trasparenza, per l'irrogazione della relativa sanzione.

Art. 14
Sanzioni

1. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione delle informazioni e dei dati di cui agli artt. 12 e 13 comporta, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013, l'applicazione di una sanzione amministrativa nell'ambito dei seguenti limiti edittali: da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila).
2. A norma del comma 2 dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., nelle fattispecie di seguito indicate si applicano le relative sanzioni in misura ridotta:
 - a) la mancata presentazione delle dichiarazioni, decorsi i termini assegnati dall'invito ad adempiere di cui al comma 2 dell'art. 13, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 2.000,00 (duemila);
 - b) la presentazione di dichiarazioni incomplete, che non siano state integrate entro i termini assegnati dall'invito ad adempiere di cui al comma 4 dell'art. 13, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 500,00 (cinquecento);
 - c) ogni recidiva della stessa tipologia commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la sanzione pari al doppio dell'importo della sanzione rispettivamente prevista per la violazione ripetuta di cui alle lettere a) e b).
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate applicando le disposizioni e i termini previsti dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i..
4. La competenza all'irrogazione delle sanzioni è del Responsabile per la trasparenza.
5. Il Responsabile per la trasparenza, ricevuta dal Segretario Generale la segnalazione dell'inadempienza, notifica la violazione al titolare interessato il quale, entro trenta giorni dalla data della notifica, può far pervenire scritti difensivi e documenti giustificativi.
6. Il Responsabile per la trasparenza, esaminati gli scritti difensivi ed i documenti inviati, se ritiene di procedere ad applicare la sanzione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese.
7. Dell'irrogazione delle sanzioni viene data comunicazione al Sindaco o al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare.

	<ol style="list-style-type: none">8. Il relativo provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.9. Il Responsabile per la trasparenza può valutare esimente per l’applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi di presentazione ovvero all’integrazione della dichiarazione.10. L’ordinanza-ingiunzione prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione dell’ordinanza stessa.11. Nel caso in cui la sanzione non sia corrisposta nel termine previsto, previa diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida, si provvede alla riscossione forzata a norma di legge.12. Su istanza del titolare interessato oppure, nel caso di mancato pagamento, entro il termine previsto al comma 10, è disposta la compensazione tra l’indennità di carica o i gettoni di presenza maturati o maturandi e l’importo della sanzione pecuniaria comminata.
--	--